

Convenuti: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/47/CE (GU L 247, pag. 21) — Interpretazione della nozione di «dispositivo medico» — Applicazione della direttiva ad un articolo destinato allo studio di un processo fisiologico messo in commercio senza scopo medico

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, va interpretato nel senso che la nozione di «dispositivo medico» ricomprende un oggetto concepito dal suo fabbricante per essere utilizzato sull'uomo a fini di studio di un processo fisiologico solo se sia destinato ad uno scopo medico.

(¹) GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — SC Gran Via Moinești Srl/Agencia Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Causa C-257/11) (¹)

(Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno)

(2013/C 26/14)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC Gran Via Moinești Srl

Convenuto: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel București — Interpretazione degli articoli 167, 168 e 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre

2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di edifici destinati ad essere demoliti ai fini della realizzazione di un progetto immobiliare — Attività economica preliminare alla realizzazione di un progetto immobiliare, consistente nelle prime spese d'investimento effettuate ai fini della realizzazione di detto progetto — Rettifica delle detrazioni dell'IVA

Dispositivo

- 1) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest'ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di detti fabbricati.
- 2) L'articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non comporta un obbligo di rettificare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di detti fabbricati inizialmente operata.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Causa C-262/11) (¹)

[Adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea — Accordo di associazione CE-Bulgaria — Settore siderurgico — Aiuti pubblici alla ristrutturazione concessi prima dell'adesione — Presupposti — Redditività dei beneficiari al termine del periodo di ristrutturazione — Dichiarazione d'insolvenza di un beneficiario successivamente all'adesione — Competenze rispettive delle autorità nazionali e della Commissione europea — Decisione nazionale che accerta l'esistenza di un credito pubblico consistente in aiuti divenuti illegali — Decisione UE-BG n. 3/2006 — Allegato V dell'atto di adesione — Aiuti applicabili dopo l'adesione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Aiuti esistenti]

(2013/C 26/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Kremikovtzi AD

Convenuto: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1994, L 358, pag. 1), e dell'allegato V, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, del Protocollo n. 2, relativo ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (GU 1995, L 317, pag. 25) e dell'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) — Aiuto di Stato alla ristrutturazione accordato ad imprese siderurgiche nell'ambito di un programma di ristrutturazione prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea — Decisione che constata l'esistenza di un credito pubblico rappresentato dall'aiuto di Stato divenuto illegittimo in seguito alla dichiarazione di insolvenza del beneficiario — Rispettive competenze delle autorità nazionali e della Commissione europea per decidere dell'incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune e di chiederne il recupero in quanto aiuto illegittimo

Dispositivo

Una procedura di recupero degli aiuti di Stato concessi alla Kremikovtzi AD prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea — misure di aiuto che, successivamente a tale adesione, non erano «applicabili», ai sensi dell'allegato V dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea — deve fondarsi, in caso di violazione delle condizioni poste dall'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione 94/908/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, sull'articolo 3 del protocollo aggiuntivo a tale accordo europeo, nel testo di cui alla decisione n. 3/2006, del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 29 dicembre 2006. In tale contesto, le autorità nazionali competenti della Repubblica di Bulgaria possono adottare, conformemente al terzo comma di detto articolo, una decisione di recupero degli aiuti di Stato non conformi a tali condizioni. Una decisione adottata dalla Commissione europea sul fondamento dell'articolo 3, secondo comma, di tale protocollo aggiuntivo non costituisce una condizione preliminare al recupero, da parte di tali autorità, di siffatti aiuti.

(¹) GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

(Causa C-277/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Sistema europeo comune di asilo — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo — Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda — Portata — Regolarità della procedura nazionale seguita nell'esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Rispetto dei diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio)

(2013/C 26/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti nella causa principale

Ricorrente: M. M.

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Domanda di protezione sussidiaria a seguito del rifiuto di concessione dello status di rifugiato — Proposta di rigetto della domanda di protezione sussidiaria — Obbligo di fornire al richiedente i risultati dell'esame della sua domanda prima dell'adozione di una decisione definitiva

Dispositivo

L'obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con il richiedente asilo, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l'autorità nazionale competente intenda respingere anche